

se il Governo intenda intervenire per trovare una soluzione alla vicenda esposta nella premessa;

se tale situazione sia da attribuire a semplici difficoltà burocratiche bancarie e, in caso contrario, quali provvedimenti si intendano intraprendere con urgenza per risolvere immediatamente la situazione;

se il Governo intenda intervenire in via urgente a sostegno dell'economia e dell'industria del territorio marsicano per prevenire situazioni simili al caso Oliit.

(2-01206) « De Laurentiis, Volontè ».

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere — premesso che:

il 26 marzo scorso il ministro interrogato ha trasmesso alla Commissione agricoltura della Camera la « relazione » sullo stato di attuazione della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ai sensi dell'articolo 33 e della legge stessa, questo in seguito alle numerose e reiterate richieste dei parlamentari e di tutti i soggetti interessati, quale misura imprescindibile e propedeutica ad ogni discussione di una eventuale « riforma » della legge citata, dato che l'ultima relazione risale al 1997;

risulta agli interpellanti che la richiesta rivolta dal ministero alle regioni sia stata avanzata in data 1° marzo 2004;

la relazione consta di appena 4 pagine, vaghe e generiche, prive di dati sulla situazione della popolazioni naturali per singole specie, sulle giornate di caccia, sui ripristini ambientali, sulla vigilanza, sui ripopolamenti, sulle risorse finanziarie, sui bilanci, sulle attività di selezione ... viene

inoltra del tutto ignorata l'attività svolta dagli enti gestori, ambiti territoriali di caccia e province, e ci si limita a indicare — erroneamente — il numero degli ambiti dei comprensori alpini —:

data la rilevanza e complessità della materia, la biodiversità, alla cui tutela siamo obbligati dalle convenzioni internazionali e dalle direttive europee e che dunque non può essere affrontata in modo affrettato o formale, se non ritenga di dover procedere ad una autentica, articolata ed esaustiva raccolta di tutte le informazioni necessarie, in tempi adeguati, da parte delle regioni; allo scopo di fornire al Parlamento materia di riflessione sull'opportunità di procedere alle ventilate riforme peggiorative della legge n. 157/92 e allo scopo di fornire anche ai cittadini un quadro completo sullo stato del patrimonio naturale e sull'incidenza che ha su di esso l'attività venatoria.

(2-01204) « Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Boato ».

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta immediata:

DEIANA, VALPIANA, TITTI DE SIMONE e MASCIA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la legge 19 febbraio 2004, n. 40, circoscrive l'accesso alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita ai casi di sterilità o infertilità inspiegate, documentate da atto medico, e ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico di coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, con esclusione sia di soggetti che praticano altre scelte di vita, sia del ricorso alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita di tipo cosiddetto « eterologo », sia

della diagnosi « preimpianto », ai fini dell'accertamento dello stato di salute dell'embrione;

a partire da questo presupposto, la legge si connota, a parere degli interroganti, per un impianto discriminatorio nell'accesso alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, in quanto esclude, tra gli altri, sia le persone non sterili ma portatrici di malattie genetiche o virali (per le quali la diagnosi genetica preimpianto tutela la salute della madre e consente la nascita di figli sani, evitando il ricorso all'aborto terapeutico), sia le persone infertili a seguito di malattie oncologiche e di cicli di chemioterapia o radioterapia (da cui discendono limitazioni o impedimenti alla produzione di gameti e, quindi, la necessità di ricorrere alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita cosiddette « eterologhe »), contravvenendo, tra gli altri, al principio di eguaglianza tutelato dall'articolo 3 della Costituzione, che vieta ogni discriminazione legata a condizioni personali;

su questi aspetti e sull'impianto generale della legge, che denota un'evidente ostilità nei confronti delle tecniche di riproduzione assistita, oltre che dei principi di responsabilità sanitaria, dell'autodeterminazione e della libertà femminile, della laicità dello Stato, e che potrebbe dar luogo, in conseguenza delle procedure di attuazione della legge stessa, ad ulteriori rilevanti discriminazioni nell'accesso alle tecniche stesse, è in atto nel Paese un dibattito, teso a rimuovere gli effetti di una legge tanto oscurantista e crudele —:

quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per garantire il diritto alla riservatezza, l'uguaglianza e l'equità nell'accesso alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, con particolare riferimento all'inserimento delle procedure per l'applicazione di tali tecniche nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117, secondo comma, lettera

m), della Costituzione, se non ritenga necessario definire, in maniera più particolareggiata, le linee guida sulle procedure e sulle tecniche di riproduzione medicalmente assistita per garantire l'adozione di criteri uniformi per il rilascio delle autorizzazioni regionali di strutture pubbliche e private e il diritto alla riservatezza, nonché l'uguaglianza e l'equità dell'informazione e dell'accesso e i tempi massimi di attesa nell'ambito delle strutture pubbliche, anche in considerazione dei costi economici della procedura qualora ci si rivolga a strutture private autorizzate, con la finalità di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e delle cittadine, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, e se non ritenga, altresì, indispensabile adottare iniziative volte a prevedere regole organizzative tese a garantire che l'esonero di personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure per l'applicazione delle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, a seguito di obiezione di coscienza, non comporti interruzioni del pubblico servizio, oltre che procedere all'accertamento che la dotazione del fondo per le tecniche di riproduzione medicalmente assistita e la ripartizione dello stesso tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sia adeguata ai bisogni emergenti.

(3-03416)

Interrogazione a risposta scritta:

ROTUNDO. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

nella Regione Puglia moltissimi medici convenzionati a tempo indeterminato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 218/92, che recepisce l'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici addetti alla Medicina dei Servizi, operano nel SERT servizio tossicodipendenze (ex G.O.T.

Gruppo Operativo Tossicologico) in maniera continuativa da oltre un decennio;

in data 23/12/99 la Azienda Le/1 ha pubblicato sul *B.U.R. Puglia* n. 127 un bando di concorso riservato interno per soli titoli rivolto a tutti medici del SERT del territorio nazionale che alla data del 20 marzo 1999 risultavano essere in servizio su incarico o regime convenzionale da almeno un anno ovvero di aver operato nel periodo 1990-1996 in regime di convenzione sempre presso il SERT per almeno un anno per 24 ore settimanali (in ottemperanza dell'articolo 2 comma 3 legge 45 del 1999; i posti da coprire nei SERT individuati in pianta organica sono stati istituiti ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale sanità del 30 novembre 1990 per il passaggio dal personale medico dal regime convenzionale a quello della dipendenza a copertura dei posti in pianta organica individuati dalla regione (circolare ministeriale del 10 maggio 1996 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996); ai sensi del decreto legislativo n. 517 del 7 dicembre 1993 articolo 8 comma 1-bis, le regioni potevano individuare aree di attività della Medicina dei servizi che richiedevano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego e a tal fine i medici addetti alla Medicina dei servizi titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni al 31 dicembre 1992 potevano essere inquadrati, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico; ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, entro un anno le regioni possono individuare aree di attività della Medicina dei servizi e al fine di migliorare i medici in servizio a tempo indeterminato, con anzianità di almeno cinque anni al 31 dicembre 1998 o al compimento del quinto anno, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, previo giudizio di idoneità;

in data 5 maggio 2001 viene pubblicato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che all'articolo 1 comma 1 dispone che « ai medici della Medicina

dei servizi per i quali le aziende provvedano ad instaurare il rapporto di impiego viene riconosciuto come salario di anzianità ai fini giuridici ed economici e a valere all'atto dell'inquadramento quanto già maturato allo stesso titolo nel rapporto convenzionale di provenienza ed inoltre viene riconosciuta una anzianità di servizio e di esperienza professionale nell'ambito dell'attività svolta nel servizio sanitario nazionale calcolata rapportando l'orario di servizio svolto in regime convenzionale, con o senza carattere di contemporaneità, a quello del personale di ruolo della dirigenza medica equivalente alle 38 ore settimanali » -:

se i suddetti medici abbiano diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e di esperienza professionale specifica maturata nel pregresso rapporto convenzionale svolto con la medicina dei servizi come prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2001 o per applicazione delle norme della legge n. 45 del 1999 a valere dall'atto dell'inquadramento in ruolo. (4-10137)

Apposizione di firme ad una risoluzione.

La risoluzione in commissione Benvenuto e Gambini n. 7-00433, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 17 maggio 2004, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Nieddu, Lulli.

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

interrogazione a risposta scritta Polledri n. 4-09995 dell'11 maggio 2004;

interpellanza urgente Boccia n. 2-01199 del 18 maggio 2004.